



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO ORISTANO

LIMITI DI PESCAGGIO CONSENTITI PER LA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE DELL'APPRODO DI PORTO PALMA – (COMUNE DI ARBUS).

ORDINANZA N. 24/2018

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo, del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di ORISTANO:

VISTA l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Arbus n. 24 in data 21.05.2018 rubricata *"Ripristino immediato batimetrica dello specchio acqueo nell'approdo per piccole imbarcazioni porticciolo sito in località Porto Palma"* dalla quale si evince lo stato di fatto e la momentanea parziale inutilizzabilità dell'approdo;

CONSIDERATE le particolari avverse condizioni meteomarine che negli ultimi giorni hanno interessato la costa Occidentale della Sardegna;

VISTI i rilievi batimetrici speditivi eseguiti in ambito portuale e più precisamente lungo le rotte di ingresso/uscita dall'approdo da parte di personale della Capitaneria di Porto di Oristano in data 30.05.18, dai quali è stato riscontrato che all'interno del bacino i fondali rilevati arrivano in alcuni punti a quote pari a 0,80 mt;

RITENUTO NECESSARIO prendere tutte le opportune precauzioni al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione;

VISTI gli artt. 17,30,62,81,295,298,1174 e 1231 del Codice delle Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

che I fondali dell'approdo di Porto Palma (Comune di Arbus) sono stati interessati da un accumulo di sedimenti rocciosi a causa delle recenti ed abbondanti piogge che ne hanno ridotto la profondità nell'intero bacino.

ORDINA

Articolo 1

Fino a nuova disposizione, all'interno dello specchio acqueo portuale dell'approdo di Porto Palma, comune di Arbus, la navigazione potrà essere effettuata unicamente con unità aventi pescaggio non superiore agli 0.75 metri e solo in presenza di condizioni meteo-marine assicurate favorevoli, avendo comunque cura di verificare autonomamente con la strumentazione disponibile a bordo, l'idoneità delle rotte impegnate per la navigazione e per l'accosto in banchina.

Le unità in navigazione all'interno dell'approdo dovranno altresì tener conto dell'altezza della marea rilevata al Livello di Riferimento degli Scandagli (LRS).

L'ultimo tratto dell'approdo, come si evince dallo stralcio planimetrico allegato alla presente a mero titolo esemplificativo, essendo completamente interrato, è interdetto.

Articolo 2

Le unità che rientrano nel limite di pescaggio precedentemente individuato e che intendano entrare o uscire dallo scalo medesimo dovranno comunque valutare, secondo i canoni dell'arte marinaresca, in relazione alla situazione batimetrica, al pescaggio, alle condizioni meteo-marine e alla caratteristiche della propria unità, se impegnare o meno lo stesso.

Nel caso valutino che tale manovra possa compromettere la sicurezza dell'unità, dovranno dirigere verso altri porti/approdi se in ingresso, ovvero dovranno attendere all'ormeggio il manifestarsi delle condizioni di sicurezza necessarie all'effettuazione della manovre se in uscita dallo scalo.

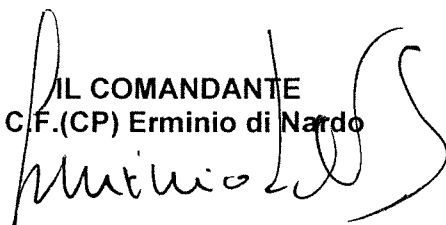
Articolo 3

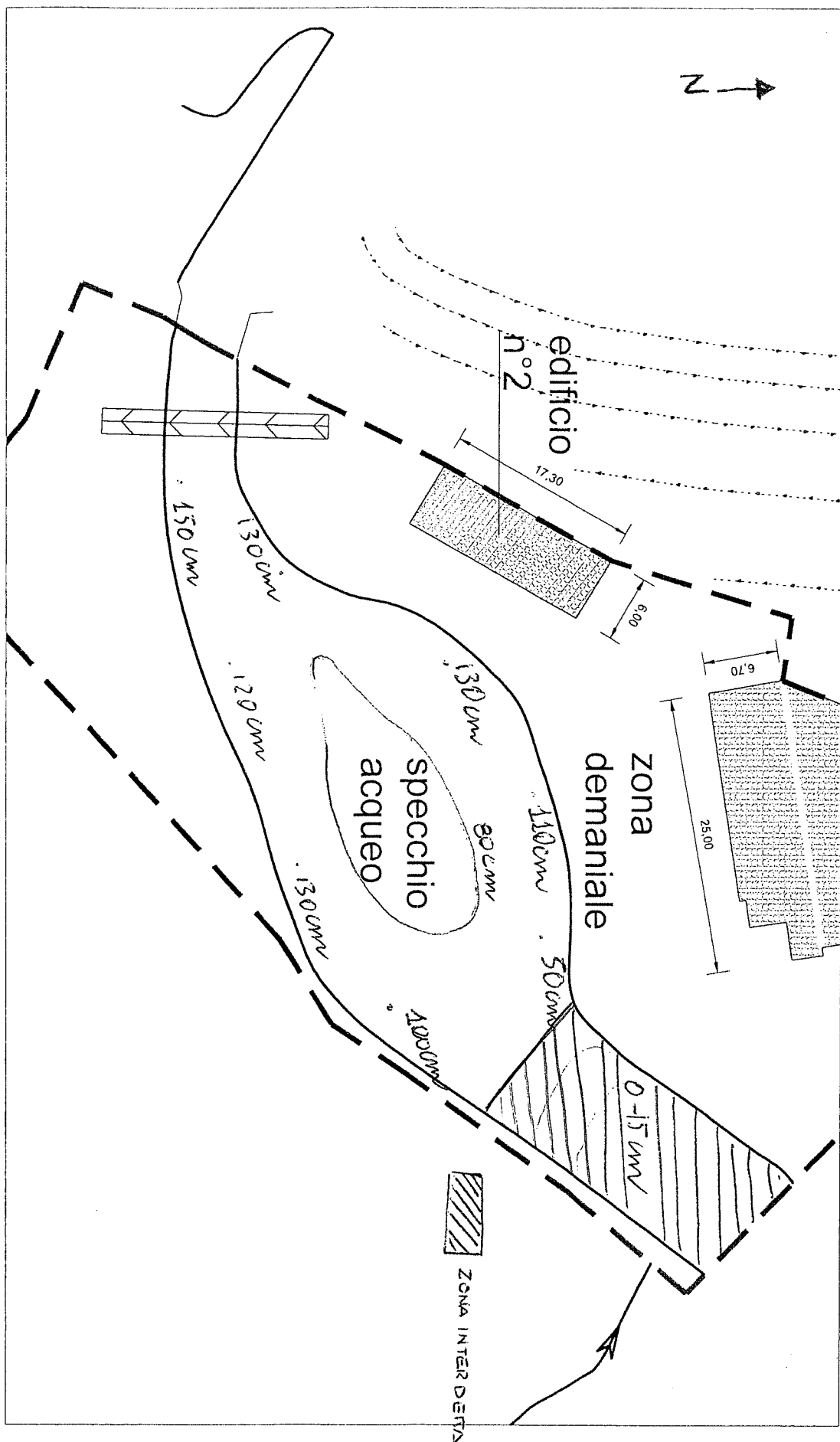
I trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza, oltre ad essere civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e tramite inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Oristano, lì 01.06.2018

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Erminio di Nardo





Capo 1° Cl. No
GUARINO Cosimo